



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno **entro lunedì 7 aprile 2014**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione, utilizzando l'allegato modello 3-D/a, dovranno essere immediatamente inviate con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata, dal comune di emigrazione a quello di immigrazione, per consentire a quest'ultimo l'iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.

Il comune di emigrazione dovrà altresì indicare, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 10 aprile 2014, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo pretorio comunale *online* e in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 10 aprile 2014 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 20 aprile 2014, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno di domenica fissato per la votazione (domenica 25 maggio 2014) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 25 aprile 2014, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 10 maggio 2014, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 10 maggio 2014, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, illustrati con circolare prefettizia prot. 1548/SE del 18 settembre 2012 (consultabile anche sul sito istituzionale di questa Prefettura nell'area "*circolari prefettizie*") nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

COMUNE DI

Servizio elettorale

AL SINDACO DEL COMUNE DI

.....

OGGETTO : Cancellazione dalle liste elettorali per trasferimento della residenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, si comunica che la persona sottoindicata è stata cancellata da queste liste elettorali per emigrazione in codesto Comune:

....., li 20.....

– Si precisa che alla persona suddetta è stata a suo tempo consegnata la tessera elettorale personale (*)

ovvero

– Si allega la tessera elettorale personale non consegnata.

Il Sindaco

.....

(*) Barrare il caso che ricorre.

N.B. – Nel rettangolo vanno riportati, a cura del comune di emigrazione: cognome e nome, luogo e data di nascita, numero, parte e serie dell'atto di nascita.

COMUNE DI

Servizio elettorale

AL SINDACO DEL COMUNE DI

.....

OGGETTO : Cancellazione dalle liste elettorali per trasferimento della residenza.

Si segna ricevuta dell'attestazione di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali di codesto Comune della persona sottoindicata:

....., li 20.....

Il Sindaco

.....

N.B. – Nel rettangolo vanno riportati, a cura del comune di emigrazione: cognome e nome, luogo e data di nascita, numero, parte e serie dell'atto di nascita.